



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 6 del 7 novembre 2012

OGGETTO: **Designazione del Funzionario responsabile in materia di tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione**

L'anno duemiladodici, il giorno 7 novembre, alle ore 10.30, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		presente	assente
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessso

- ✓ che il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ;

visto

- ✓ il comma 8 dell'art. 255 del TUEL: "*L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o*

parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissa la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge";

- ✓ il comma 1° dell'art. 7 del DPR 24 agosto 1993, n. 378: "L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno";
- ✓ il comma 1° dell'art. 253 del TUEL: "L'organo straordinario di liquidazione ... può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche";

richiamati

- ✓ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- ✓ il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ...";
- ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- ✓ il decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

considerato

- ✓ che la competenza in merito all'approvazione ed alla riscossione dei ruoli per gli esercizi di pertinenza, esplicitamente prevista per gli enti in dissesto dal TUEL e dal DPR 378/93 citati, deve essere inserita nel contesto ordinamentale esistente, come sopra delineato, per cui, ad avviso della Commissione, le funzioni e i poteri residuali per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali possono, se non devono, essere assegnati ad un funzionario dell'Ente;

ritenuto pertanto

- ✓ di avvalersi delle designazioni già effettuate dall'Amministrazione Comunale di Alessandria anche per la parte di tributi relativa ad esercizi di propria competenza;



All'unanimità


delibera

- 1) di designare come funzionari responsabili dei tributi comunali relativi ad esercizi di pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, i medesimi funzionari allo scopo designati dall'Amministrazione Comunale di Alessandria.
- 2) di dare atto:
 - a) che il rinvio alle designazioni dell'Amministrazione Comunale è da intendersi formulato in via dinamica, in modo da garantire unitarietà gestionale in capo ai medesimi soggetti, competenti quindi sia in via ordinaria sia nella gestione straordinaria di liquidazione;
 - b) che la competenza all'approvazione dei ruoli resta in capo all'Organismo Straordinario di Liquidazione

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente dott. Giuseppe Zarcone

.....


I componenti: dott. Roberto Forneris

.....


dott. Angelo Lo Destro

.....